RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 43

Trattamento speciale per le vedove ed i figli di invalidi di prima categoria

Alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare oltre agli aumenti di cui all'articolo 24 primo comma, lettera b), qualunque sia la causa del decesso. La domanda per conseguire i benefici di cui al precedente comma deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data di morte dell'invalido. Dopo il predetto periodo di tre anni, il trattamento pensionistico e' liquidato nelle misure previste dalle annesse tabelle G e L La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di cui all'articolo 42 ed ai successivi articoli 50, 51 e 52. Alla liquidazione dei benefici di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 27 agosto 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	V — Dei i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-43-trattamento-speciale-per-le-vedove-ed-i-figli-di-invalidi-di-prima/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it